



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2017 - 43 Data 28-03-2017	OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DA VIGLIERO ANTONIO. DIFESA PERSONALE E DELEGA A FUNZIONARIO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE.
---	--

L'anno **duemiladiciassette** , il giorno **ventotto** del mese di **Marzo** , alle ore **16:56** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
PRESENTI N. 5		
ASSENTI N. 0		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Mario Nunzio Anastasio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DA VIGLIERO ANTONIO. DIFESA PERSONALE E DELEGA A FUNZIONARIO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

In data 24.01.2017 al prot. n. 619 dell'Ente è stato acquisito l'atto di citazione presentato al

Giudice di Pace di Napoli Nord dal Sig. Vigliero Antonio contro il Comune di Carinaro;
l'attore sostiene che il giorno 05.04.2014, alle ore 21:30 circa, mentre percorreva Via Casignano, giunto all'altezza della rotatoria, nei pressi del ponte ferroviario, finiva in una buca profonda e non segnalata;

l'attore sostiene che il Comune di Carinaro è responsabile dei danni subiti ex artt. 2043 e 2051 c.c.;

la controversia è fissata nel valore massimo di € 968,68;

Ritenuto doversi difendere in giudizio per dimostrare l'estraneità dell'ente al fatto contestato e, soprattutto, per non dover pagare i danni causati dalla presenza di una presunta buca e in assenza di un verbale delle Forze dell'ordine, vista anche la nota prot. 8972 del 06.12.2016 da parte dell'UTC;

Rilevato che il valore della controversia non eccede euro 1.100,00 e, pertanto, le parti possono stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 82 c.p.c.;

Ritenuto opportuno, sia per ragioni di convenienza economica che di facilità nel dimostrare l'estraneità dal fatto contestato dall'attore, costituirsi personalmente davanti al Giudice di pace di Napoli Nord all'udienza fissata il 03.04.2017, delegando il funzionario Dr. Giacomo Levita a partecipare all'udienza;

Visto il Tuel;

Sottopone all'esame e per l'approvazione della Giunta Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi personalmente nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord avverso l'atto di citazione presentato dal Sig. Vigliero Antonio contro il Comune di Carinaro per il risarcimento dei danni subiti dalla propria auto nel giorno 05.04.2014, alle ore 21:30 circa, mentre percorreva Via Casignano, giunto all'altezza della rotatoria, nei pressi del ponte ferroviario, finiva in una buca profonda e non segnalata;

DI DELEGARE il Funzionario , Dr. Giacomo Levita, a partecipare all'udienza del 03.04.2017 ed eventualmente a quelle successive per far valere le ragioni di questo Comune, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, nessuna esclusa nell'interesse dell'Ente, ivi compresa la chiamata in causa di terzi;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Davide Ferriello

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI**
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Carinaro, lì 23.03.2017

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° e 2° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

DI INCARICARE il responsabile dell'ufficio, nella persona dell'Ing. Davide Ferriello, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Tecnica

Ufficio : UFFICIO TECNICO

PROPOSTA N. 102 DEL 23-03-2017

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DA VIGLIERO ANTONIO. DIFESA PERSONALE E DELEGA A FUNZIONARIO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell' Arovitola

IL SEGRETARIO

Avv. Mario Nunzi

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.